

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOUTENTI LOMBARDIA

Art. 1: Denominazione e sede

È costituita un'associazione denominata ASSOUTENTI LOMBARDIA APS, con sede legale nel comune di Milano. La variazione delle sede Legale, all'interno dello stesso comune, potrà essere stabilita dal Direttivo. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2: Statuto

L'associazione di promozione sociale ASSOUTENTI LOMBARDIA è disciplinata dal presente statuto e da quello di APS - ASSOUTENTI a cui aderisce, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, del Codice del Consumo e della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ASSOUTENTI LOMBARDIA inoltre aderendo ad APS – ASSOUTENTI si impegna a rispettarne lo Statuto, uniformandosi alle disposizioni in esso contenute e in particolare ad applicare quanto disposto agli art. 10 e 11 dello statuto APS – ASSOUTENTI in relazione alla rappresentanza territoriale provinciale o regionale indicata al comma 1 del presente articolo.

Art. 3: Oggetto sociale

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva delle attività di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti come disciplinato dal comma 1 lettera W) ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e nello specifico promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Persegue altresì le finalità di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni dal Codice del Consumo e dagli artt. 2 e 3 dello statuto di APS – ASSOUTENTI

Le attività di interesse generale dell'Associazione sono:

- 1. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

- 2. L'Associazione non persegue alcun fine di lucro.
- 3. All'Associazione è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione e di distribuzione. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
- 4. L'attività dell'Associazione si svolge secondo il principio di sussistenza, attraverso l'impegno volontario dei soci, prestato per fini solidaristici, al servizio della collettività e dei singoli cittadini.
- 5. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 4: Finalità e attività

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà:

- a. Rappresentare e tutelare gli interessi dei consumatori e degli utenti di qualunque servizio pubblico, sia erogato dallo Stato che da Enti Pubblici, dalle regioni, dagli Enti locali, dall'Unione Europea o da imprese private, con particolare riguardo agli interessi degli utenti appartenenti a gruppi sociali più deboli o meno tutelati e delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psicofisiche, economiche, sociali o familiari e per la realizzazione e attivazione delle Carte di Qualità dei servizi e dei tavoli di concertazione con gli Enti Pubblici e privati erogatori degli stessi;
- b. promuovere e favorire la diffusione della cultura consumeristica, orientata al risparmio delle risorse, contro lo spreco e rispettosa dell'ambiente, anche con progetti mirati a specifiche categorie sociali, quali i giovani, gli anziani, gli immigrati, ed altre, anche attraverso la formazione di operatori del settore;
- c. valorizzare la via conciliatoria e tutelare le procedure alternative alla giustizia ordinaria per la soluzione delle controversie in materia di consumo e utenze;
- d. promuovere intese per la collaborazione e l'integrazione tra le Associazioni dei consumatori, per il rafforzamento della loro rappresentatività e per l'unitarietà delle iniziative di difesa dei consumatori e degli utenti;
- e. intraprendere, favorire e sostenere le iniziative, di qualunque natura, che si ritengano utili al fine dell'efficienza, dell'affidabilità, sicurezza, qualità e buon andamento dei servizi pubblici; nonché a favore della tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici e privati dei settori della mobilità della cultura, dell'arte, del tempo libero e dei settori del credito, delle assicurazioni, della regolazione del mercato dei prodotti e dei servizi, della libera informazione e corretta pubblicità;
- f. diffondere la conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino utente e consumatore ed incoraggiare il volontariato, l'associazionismo, la collaborazione e la solidarietà tra i cittadini;

g. promuovere corsi di formazione, studi e ricerche nelle materie di competenza, che possano coinvolgere anche i giovani in età scolare, anche attraverso il confronto con l'estero e prestando attenzione all'attività delle istituzioni dell'Unione Europea;

h. l'associazione potrà altresì:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
2. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
3. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione;

Art. 5: Soci

1. Possono essere soci, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i cittadini italiani e stranieri, nonché Enti in genere, quali associazioni o fondazioni, gruppi e cooperative d'acquisto, circoli, condomini, comitati o altre organizzazioni, che adottino nei loro statuti principi di democrazia e trasparenza amministrativa, che condividendo lo Statuto e le finalità dell'Associazione si impegnino a realizzarle. Sono escluse le organizzazioni aventi scopo di lucro o che svolgano attività commerciali o imprenditoriali.

2. I soci devono fare domanda di adesione specificando le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L'organo competente a deliberare la domanda scritta di ammissione, è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.

3. I soci, con uguaglianza di diritti e doveri, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile
I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- 3) soci onorari o benemeriti o sostenitori: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Art. 6: Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea, e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali;

a prendere visione dei libri dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I Soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie, a eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi
- b) frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà, qualora la gestione dei servizi affidatele lo rendesse necessario, avvalersi della collaborazione lavorativa dei propri soci avendo cura di proporre loro incarichi a termine e definendo con precisione quali prestazioni verranno erogate in regime di volontariato e quali in qualità di professionisti.

Art. 7: Perdita della qualità di associato

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso all'Assemblea o al Collegio dei Probiviri (ove costituito); il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.

L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno un mese prima.

Art. 8: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo - Organo di amministrazione;
3. Il Presidente
4. Il Vicepresidente
5. l'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
6. Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Art. 9: Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Nel caso di soci minorenni essi possono esercitare il diritto al voto per il tramite dei genitori o di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 10 giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro n. 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo- Organo di Amministrazione;
- c. approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d. provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo- Organo di Amministrazione e, ove costituiti, dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione;
- e. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f. delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- g. delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a. delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c. delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

Convocazione Assemblea Ordinaria

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Convocazione Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (previsione inderogabile ai sensi dell'art. 21, c.3, del c.c.).

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea ordinaria e straordinaria è ammessa delega. Ogni socio può ricevere fino a due deleghe.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche. Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione. Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede e il sito web sociali e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10: Consiglio Direttivo Organo di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è

dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 11 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente. Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario a maggioranza assoluta. Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'Associazione dai soci promotori-fondatori. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili: le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate per non più di due mandati consecutivi

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà a richiedere una'assemblea ordinaria per eleggere i nuovi consiglieri. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) Variare la sede sociale all'interno del Comune di Milano
- b) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- c) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- d) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- e) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- g) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- h) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- i) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- k) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- l) nominare il Segretario.
- m) Valutare e risolvere eventuali conflitti di interesse riguardante i soci.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero

quando ne facciano richiesta scritta almeno n. 3 Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 11: Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo). Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 12: Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 13: Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica 4 esercizi e può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario. Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti

al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Egli, in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Art.14: Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo

Art. 15: Sedi operative

Sono sedi operative regionali le delegazioni e gli sportelli. Le delegazioni rappresentano l'Associazione attraverso i volontari, nel proprio territorio/provincia, ripropongono e coordinano iniziative deliberate dal consiglio direttivo regionale e relazionano allo stesso situazioni di interesse. Gli sportelli, gestiti da volontari dell'Associazione, forniscono servizi di consulenza ai soci del territorio. Le sedi operative provinciali possono costituirsi in forma associativa facendo riferimento al presente statuto, sono riconosciute dal Consiglio Direttivo.

Art. 16: Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione, descritto nell'atto costitutivo
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo:
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 17: Bilancio

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 5;
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

L'esercizio decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo

comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura del Consiglio Direttivo, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato in assemblea, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art.18: Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art.19: Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 8, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.

Art.20: Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Firme

Data

Segretario:



16/11/2022

Presidente:

